

sa e che, per l'indiscussa notorietà del protagonista della vicenda giudiziaria preceduta da una clamorosa polemica giornalistica, non potevano essere ignorate negli ambienti politici della Sicilia Occidentale.

Ma altrettanto significativa se non addirittura determinante al riguardo deve considerarsi, a giudizio del Volpe, la serie delle ritrattazioni fatte in epoche successive da politici e giornalisti che pure avevano rappresentato come mafioso o quanto meno legato alla mafia l'on. Calogero Volpe, nei cui confronti può quindi ritenersi condotta una vera e propria campagna diffamatoria, che, peraltro, lo stesso ha saputo vigorosamente contrastare riuscendo sempre, come attestato dalle carte processuali, a ristabilire la verità. Con dichiarazioni in data 21 dicembre 1955, 14 novembre 1959, successive all'ottobre 1960, 27 luglio 1961, 12 ottobre 1963, 19 ottobre 1963 e 5 marzo 1964, venivano infatti pienamente ritratte le notizie concernenti asserite collusioni del Volpe con la mafia o con noti ed autorevoli esponenti mafiosi, che avevano formato oggetto di scritti o discorsi, in alcuni casi seguiti addirittura dalle querele del diffamato e dall'instaurazione di un regolare processo penale. In particolare, in data 21 dicembre 1955 i giornalisti Giano Accame e Gianrico Tedeschi, in relazione a quanto pubblicato sul settimanale "Il Borghese" del 4 dicembre 1958 sotto il titolo "La Mafia è fanfaniana: democrazia Cristiana rifugio di avventurieri" formalmente dichiarava "che i fat-

218)

li riferiti in quell'articolo all'on. Volpe e pubblicati per errate informazioni erano (sono) risultati privi di fondamento in seguito ad ulteriori accertamenti" (conf. doc. n.2 fasc. P.C. Volpe). Con atto scritto del 14 novembre 1959 Michele Pantaleone, uomo politico siciliano, escusso in qualità di teste nel processo a carico del Colajanni su istanza di quest'ultimo, pure formalmente dichiarava, per debito di lealtà, che "a seguito delle risultanze della istruttoria dibattimentale e delle dimostrazioni anche documentali direttamente fornite dall'on. Calogero Volpe" in relazione agli articoli "La mafia e il potere" ospitati dal settimanale "L'Espresso": a) erano risultati "destituiti di ogni fondamento i pretesi contatti ed intelligenza dell'on.le Volpe col nemico direttamente o mediante collusione con la mafia in occasione dello sbarco delle truppe angloamericane in Sicilia"; b) era risultata "ugualmente esclusa la presenza e la partecipazione dell'on. Volpe all'insediamento di Calogero Vizzini quale Sindaco di Villalba; c) era risultata altrettanto errata la notizia della partecipazione del Volpe ad atti di violenza contro contadini e membri della commissione per le terre incolte della Provincia di Galtanissetta; d) era rimasta infine esclusa "una presunta collusione del Volpe con la mafia tanto sul piano generale che con particolare riferimento a pretese minacce di contenuto mafioso attribuite all'on. Volpe nel riportare il discorso da lui pronunciato a Villalba il 16 maggio 1958" (cfr. doc. n.1 fasc.

7/11/64

P.C. Volpe). Michele Mellillo, direttore responsabile de
"L'Unità", organo del Partito Comunista Italiano, a sua vol-
ta scriveva in una lettera indirizzata al parlamentare che
"in relazione a quanto pubblicato su L'Unità n. 289 del 18
ottobre 1960 ed a seguito della querela con ampia facoltà
di prova sporta contro di noi dall'on. Calogero Volpe erano
"risultati prive di ogni e qualsiasi fondamento di vero le
affermazioni nello stesso articolo contenute circa l'asse-
rita partecipazione del sig. Giuseppe Genco-Busso al ricevi-
mento offerto dall'on. Volpe in occasione delle sue nozze
e che pertanto cadevano "perché prive ugualmente di ogni
fondamento di vero tutte le altre allusioni riferite alla
persona dell'on. Volpe riguardanti pretese collusioni risul-
tate del tutti inesistenti". (Cfr. doc. n. 3 fasc. P.C. Vol-
pe). Lettera alla quale faceva eco e seguito quella del di-
rettore della rivista "Vie Nuove" (num. 42 e 43 del 22 e 29
ottobre 1960), Felice Chiantti, che aveva pubblicato sul suo
settimanale le suddette notizie, riprendendole dal quotidiana
no. Con le lettere intine del 12 ottobre 1963, del 19 otto-
bre 1963 e del 5 marzo 1964, rispettivamente a firma di Vit-
torio Nisticò, direttore del quotidiano palermitano "L'Ora"
di Ezio Calaciura, corrispondente del predetto giornale, e
di Italo Pietra direttore del quotidiano milanese "Il Giorno"
veniva smentita, perché integralmente infondata, la notizia
della asserita spartizione dagli archivi del Comune di Monte-
doro, quando il Volpe aveva ricoperto l'incarico di Sindaco,

del registri dello Stato civile riguardanti quattro gangsters
italo-americani.

Che, anzi, il contenuto delle menzionate sentenze e

della ritrattazione di Michele Pantaleone, consentono di ne-
gare alcun credito o quanto meno alcun particolare signifi-
cato all'equivoca lettera a firma di numerose persone indi-

rizzata al Presidente della terza sezione Penale del Tribuna-
le di Roma in data imprecisata ed alle dichiarazioni, ad essa
allegate (cfr. fasc. Imputati) fra la mafia ed il parlamen-
tare, dovendosi ritenere, con riferimento al comizio tenuto

in villa Iba del Volpe il 18 maggio 1958, che nulla sia sta-
to da questi detto o fatto che potesse autorizzare sinanche
il sospetto di minacce di collusioni mafiose da parte del

predetto; come del pari, a forza delle menzionate sentenze

e delle lettere di ritrattazione sopradescritte, deve negar-
si qualunque validità all'ipotesi pure riproposta nel pre-
sente giudizio in occasione della deposizione del Volpe di

sue illecite intese con Calogero Vizzini e Giuseppe Genco-

Russo, riconosciuti capi della mafia siciliana. Al riguar-
do, oltre alle ferme contestazioni da parte del Volpe che,

sotto il vincolo del giuramento, ha negato convergenze di
illeciti interessi con i due (cfr. ff. 172 e segg. vol. v.u.),

giòva ricordare quanto pubblicato da "L'Ora" del 22 marzo
1966, nella inchiesta dedicata dal giornalista Marcello

Cimino alla "Sicilia di 20 anni fa" (cfr. doc. 8, fasc. P.C.
Volpe) per cui Calogero Vizzini, a detta dell'esponente del

separatismo siciliano Varvaro, si era schierato con il movi-

mento indipendentista, donde un chiaro ed insanabile motivo di contrasto col Volpe che invece aveva osteggiato pubblicamente (cfr. *cap. II* cit.) il separatismo.

Ma l'ulteriore conferma dell'atteggiamento di distacco

dagli ambienti, dagli interessi e dai metodi della mafia

se non addirittura dimostrazione di impegno intransigente contro quel mondo e quegli uomini, è dato rinvenire al Tri-

bunale negli atti processuali e più precisamente nell'ordi-

ne del giorno proposto dagli onorevoli Alessi e Pignatone

al *Convegno* provinciale democratico cristiano in Galtanis-

setta l'undici gennaio 1950, cui il Volpe aderì pubblicamen-

te, nel quale, oltre a respingere la "campagna denigra-

ria posta in essere da partiti in contrasto con la Democra-

zia Cristiana al fine di presentare all'opinione pubblica

"impossibili confluenze dell'azione del Partito con i set-

tori della Mafia e del banditismo" venivano impegnati gli

organi locali e le sezioni "nella santa battaglia in ogni

settore della vita pubblica contro ogni tentativo d'in-

fluenza delle forze che in passato avevano impedito il li-

bero sviluppo democratico e cristiano" (cfr. doc. n. 10 fasc.

P.C. Volpe). E con assoluta coerenza, il parlamentare riba-

diva la sua opposizione alla mafia, intesa come manifesta-

zione di delinquenza singola ed organizzata a gruppi", nel

corso dell'inchiesta sul tristo fenomeno promossa nel 1958

da "Il Giornale del Mezzogiorno" cui il predetto forniva

una serie di risposte che, nel loro inequivoco e deciso si-

Enfaticamente, indicavano in una chiara visione dell' "angoscioso-
problema, i mezzi occorrenti per risolverlo. Assunsero il

Volpe (cfr. "Il Giornale del Mezzogiorno" del 18-25 dicem-
bre 1958 - doc. n. 9, fasc. P.C. Volpe), dopo aver fra l' "al-

tro ricordato uno degli eventi che aveva a suo dire favori-
to la trasformazione sociale della Sicilia e cioè "il costi-

gnarsi e lo svilupparsi delle organizzazioni sindacali tra
i lavoratori anche nel meridione con la conseguente elimina-
zione degli arbitri e la possibilità per i lavoratori stes-

si di rivendicare i loro diritti tramite le organizzazioni
di categoria", che "ogni programma che mirava allo sviluppo
economico ed alla elevazione sociale della Sicilia implicita-
mente (anche se manchi una esplicita dichiarazione in pro-
posito) aveva (ha) come obiettivo l'eliminazione del fenomeno
no delinquenziale"; che "lo strumento più idoneo era (e)

stato e permaneva la scomparsa del latifondo e la trasfor-
mazione dell' economia agricola, anche con la costruzione
di strade rotabili capillari, di acquedotti, di borghi rurali
e case coloniche" ed infine che sarebbe stato "indispensabile
anche adeguare l' organico ed i mezzi delle forze di ca-
sabile anche adeguare l' istituzione di un maggior numero di ca-
serme di carabinieri nelle campagne, con la motorizzazione
delle forze di vigilanza indispensabile per un efficiente
controllo, data la rilevante distanza che separa molto spes-

so i centri urbani l' "uno dall' altro".

Politica sociale insomma, come mezzo prevalente di

lotta, non disgiunto peraltro da un'adeguata forma di pre-

venzione e di repressione da parte delle forze dell'ordine, alla quale il Volpe, come emerge dalle carte processuali,

ha sempre ispirato la sua attività, traducendo concretamente il suo pensiero e le sue aspirazioni in opere di sicura

portata morale e sociale. E così nelle due sentenze già citate dal Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo (cfr.

ff. 29 - 31 sent. Trib. e 8 sent. C. App.) si fa cenno ad interventi del Volpe a favore delle cooperative del contado

dini c.d. bianche di cui il parlamentare ha rivendicato la paternità nel corso del dibattito. "Ho fondato le leghe

bianche dei minatori e dei contadini e le cooperative bianche, facendo la battaglia per l'assegnazione della terra ai

contadini, - assumeva infatti il Volpe alla udienza del 22 marzo 1966 (cfr. f. 171 vol. v.u.) - tant'è vero che ottomila ettari di terra furono loro assegnati. E' evidente - pro-

seguiva il querelante - che la battaglia da me vinta era contro il latifondo e contro l'intermediarismo parassitario,

che può identificarsi con la mafia".

Ed ancora contro la mafia risulta schierato il Volpe, che unitamente all'On. Pignatone si fece presentare alla

Camera dei Deputati di due ordini del giorno con i quali si prendeva atto "con soddisfazione", si "approvava" e si

"invitava il Governo a proseguire l'azione intrapresa nella lotta contro la delinquenza organizzata in Sicilia",

espressamente richiamati nella ricordata sentenza del Tri-

A conclusione dell'accertamento dedicato all'on. Calogero Volpe, ritiene infine il Collegio di dover per riportare la sentenza pronunciata il 25 febbraio 1952 dal Tribunale di Milano contro Sansone Vito e Ingrassi Gastone, imputati del delitto di diffamazione aggravata per aver "quali autori del volume = Sei anni di banditismo in Sicilia = offeso con questo la reputazione del Volpe attribuendogli il fatto determinato di essere uno dei deputati al Parlamento affiliati alla "Mafia ed al banditismo siciliano", con la quale gli imputati venivano riconosciuto colpevoli del delitto loro ascritto e conseguentemente condannati alla pena di mesi otto di reclusione e lire settantamila di multa ciascuno. (Detta sentenza in grado di appello fu riformata per intervenuta remissione della querela). In particolare ritiene il Collegio doveroso e sicuramente utile e rilevante ai fini della soluzione del problema posto dal dossier circa l'asserito appoggio ricevuto e conferito alla mafia da parte del Volpe, richiamare la motivazione della citata sentenza laddove si dava formalmente atto della esibizione della lettera sottoscritta dal difensore di "tal Lucia no Barca, querelato per aver diffuso le notizie riportate del libro incriminato, nelle quali si riconosceva la infondatezza delle notizie stesse, facendone ampia e categorica ritrattazione (cfr. doc. n. 13 e 14 fasc. P.C. Volpe).

o della situazione concretamente attribuite all'offeso e che al riguardo è sufficiente che il "fatto" stesso reciti delinneo nel suo carattere e nei suoi contorni quanto basta per attribuirgli quell'aspetto di più agevole credibilità produttivo di un maggior pregiudizio per l'altrui reputazione, nel che si concreta la ratio della "circostanza" in oggetto, consegue che ai fini dell'aggravante si rende necessaria la indicazione non di tutti gli elementi di specificazione ma solo di quelle circostanze atte a precisare il "fatto" nella sua essenzialità.

Orbene, mentre alcun dubbio può esser adombrato in ordine alle imputazioni concernenti il Mattarella, il Volpe ed il Kenna Giuseppe, per quali i singoli "fatti" sono stati individuati nel concorso di tutti gli elementi di specificazione possibili - il che peraltro non contrasta minimamente con la più volte accennata "genericità" delle dichiarazioni che va apprezzata solo sotto il profilo probatorio e non sotto quello "storico", (onde l'irrelevanza dell'inattendibilità degli stessi fatti al fine della loro eventuale specificità), altrettanto certezza ritiene di dover nutrire il Tribunale per quel che concerne le accuse attribuite agli altri querelanti, le quali risultano sufficientemente individuate nella loro rispettiva "storicità".

Al riguardo, s'impongono preliminarmente due considerazioni d'ordine generale, fondate la prima sul fatto che il P.M. è nell'ansia di cogliere ed evidenziare il contenuto

to sostanziale delle singole attribuzioni, ha ritenuto di poter ridurre tutti gli addebiti alla sola qualificazione di "mafioso" così prescindendo da ogni circostanza e da qualsiasi aggettivazione che pur di volta in volta non era no mancate nelle diverse dichiarazioni e la seconda sul rilievo che la posizione di ciascun querelante, al fine del suo migliore apprezzamento, non può esser isolata dal contesto nel quale si trova inserita, come peraltro è dato rilevare dalla stessa formulazione dei capi d'imputazione.

Orbene, quanto alla prima delle due considerazioni, ritiene il Collegio di dover disattendere, perchè inaccettabile, la riduzione ad un unico, comune denominatore di tutte le attribuzioni diffamatorie, atteso il valore, nella specie determinante, delle circostanze e delle aggettivazioni contenute nelle varie dichiarazioni, mentre, per quel che concerne la seconda, deve pure rilevare il Collegio che ^{invece} il risolvimento delle singole posizioni appare in contrasto con la realtà, non potendo ignorare il pubblico dei lettori, alla cui attenzione erano sottoposte le riproduzioni giornalistiche del dossier degli imputati, l'intero quadro nel quale si trovavano collocati in veste sempre ben determinata, i singoli querelanti e dal quale costoro venivano ovviamente a ritrarre adeguato risalto.

E così, richiamando in questa sede i diversi capi di imputazione e le dichiarazioni cui gli stessi vanno collegati e riferiti, è in grado il Tribunale di rilevare che